

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5554

DEL 06/12/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste" - Azione 122.1 "Recupero e valorizzazione economica-produttiva delle sugherete esistenti" - Progetti individuali - Terza sottofase - Rigetto ricorso gerarchico della ditta Palmas Michele Angelo (CUAA: PLMMHL38P17A895T).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste";
- PREMESSO** che con istanza presentata in data 22/12/2010 la ditta Palmas Michele Angelo ha chiesto di poter beneficiare del contributo previsto dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 1117/2011 del 30/03/2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la Graduatoria unica regionale delle domande a valere sulla misura 122 - Azione 122.1 - Terza

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5554

DEL 06/12/2012

sottofase. L'istanza della ditta Palmas Michele Angelo si collocava in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 1576 del 18/01/2012, il Servizio Territoriale del Nuorese ha richiesto alla Ditta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. L'elenco dei documenti da presentare includeva anche l'attestazione di iscrizione nell'elenco regionale degli IAP al momento della presentazione della domanda di finanziamento, al fine di verificare il possesso del requisito dichiarato in domanda, per il quale erano stati attribuiti alla Ditta 3 punti;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 6638 del 13/02/2012, l'Ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *"Dalla verifica effettuata presso l'Albo della Provincia di Nuoro, risulta che il richiedente, alla data di presentazione della domanda di aiuto, non era in possesso dell'attestazione di iscrizione nell'elenco Regionale degli IAP, e questo si configura come dichiarazione mendace e, secondo quanto riportato al punto 11.9 lett. a) del Bando, è motivo di archiviazione dell'istanza".* Si precisa, inoltre, che *"in applicazione del Bando e delle note esplicative dell'Area di Coordinamento Istruttorie, qualora l'errore sia dovuto ad una errata impostazione della domanda di finanziamento, con diminuzione del punteggio senza riposizionamento in graduatoria, questo è motivo di rigetto dell'istanza".* Alla Ditta veniva concesso un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie, documenti ed opposizioni scritte;

**PREMESSO** che il preavviso di rigetto non è stato riscontrato dalla Ditta. Pertanto, con determinazione n. 1777 del 11/04/2012 del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 18/04/2012, è stata rigettata l'istanza di finanziamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5554

DEL 06/12/2012

## **PREMESSO**

che la determinazione di rigetto è stata impugnata dalla Ditta con ricorso gerarchico, pervenuto il 08/05/2012. Nell'impugnativa la Ditta contesta *"l'affermazione che il richiedente, alla data della presentazione della domanda di aiuto, non era in possesso della attestazione di iscrizione nell'elenco regionale degli IAP, e (anche che) questo si configura come dichiarazione mendace. Infatti il 26 novembre 2010, giorno di presentazione della 1^ domanda via e-mail, la ditta Palmas era iscritta all'albo, secondo la documentazione allegata, mentre la successiva modifica STNU/PSR/122Az1/2010/34 del 22 dicembre 2010 non è che la "naturale" prosecuzione della precedente, dopo un periodo caotico nella gestione del Sistema informativo regionale tra il 27 novembre e il 22 dicembre 2010".* La Ditta ha allegato al ricorso copia dei seguenti provvedimenti della Provincia di Nuoro: 1) Attestazione di iscrizione della Ditta nell'elenco degli IAP, sotto condizione, da confermare o revocare alla scadenza dei 24 mesi dalla data di iscrizione avvenuta il 09/12/2008, ; 2) Nota del 18/04/2011 a mezzo della quale l'Ente comunica la revoca del riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale con effetto dalla data di iscrizione, per non aver la Ditta presentato, entro la scadenza, la documentazione necessaria per la conferma oppure richiesta di proroga; 3) Attestazione di iscrizione nell'elenco degli IAP, sotto condizione, a far data dal 17/11/2011. Il Ricorrente chiede il ritiro dell'accusa di dichiarazione mendace formulata nei suoi confronti, in quanto ritiene non sia veritiera, e il reinserimento in graduatoria, poichè è in possesso di nuova attestazione di iscrizione nell'elenco IAP;

## **VISTO**

il punto 11.9 "Istruttoria del progetto" - lett. a) - Verifica della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente, il quale dispone che *"Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5554

DEL 06/12/2012

*attribuzione degli aiuti. In ogni caso, per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria”;*

**RILEVATO** che al momento della presentazione della domanda, l'iscrizione sotto condizione della Ditta nell'elenco IAP era scaduta da pochi giorni e la revoca della stessa non le era stata ancora notificata. Pertanto, si ritiene che l'errata dichiarazione sul possesso dell'iscrizione nell'elenco IAP sia stata resa dalla Ditta in buona fede;

**CONSIDERATO** che la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati deve essere eseguita facendo riferimento alla data di presentazione della seconda domanda di finanziamento (22/12/2010);

**VERIFICATO** che a tale data la Ditta non era più iscritta all'albo regionale degli IAP, per effetto della revoca dell'iscrizione;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra motivato, la Ditta ha reso una dichiarazione non veritiera e, pertanto, si ritiene di dover applicare il punto 11.9, lett. a), del Bando, il quale in presenza di tali dichiarazioni dispone l'archiviazione della domanda di finanziamento;

**RITENUTE** per quanto sopra non accoglibili le motivazioni addotte nel ricorso;

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 8736 del 28/11/2012;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5554

DEL 06/12/2012

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Palmas Michele Angelo (CUAA: PLMMHL38P17A895T);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

Marcello Giovanni Onorato